

Dal momento che il soggetto risulta essere in possesso della qualifica e della specializzazione di estetista ed ha frequentato un apposito corso di trucco semipermanente, risulta essere in possesso dell'adeguato titolo. Ciò in virtù del Decreto interministeriale n. 206/2015, in cui si precisa che "Il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d'uso) sia per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti stessi. La formazione è certificata dal soggetto formatore per mezzo di una dichiarazione contenente le proprie generalità, le generalità di chi ha fruito della formazione, la durata in ore, l'argomento e le generalità dei docenti dei moduli formativi".

Non è quindi necessario frequentare un corso di igiene.

Si precisa che dovrà essere effettuata valutazione dei requisiti professionali da parte del Comune sede dell'attività.

Il Regolamento regionale di riferimento per gli estetisti è il n.5/2016 di cui alla DGR 4936/2016.

Relativamente alla riconduzione dell'attività di trucco semipermanente all'attività di estetista e non di tatuatore il riferimento normativo è il parere del ministero dello sviluppo economico nr 18706 del 20.01.2017.